POLIZZE ASSICURATIVE EVENTI CATASTROFALI SCADENZA 31.12.2025

LO STUDIO
www.lo-studio.com

NOVEMBRE 2025

L'art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), ha introdotto l'obbligo per le **imprese** di stipulare entro il 31.12.2024, prorogato al 31.03.2025 ad opera c.d. "Decreto Milleproroghe", **contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni** di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni che possono verificarsi sul territorio nazionale.

Nell'ambito del DL n. 39/2025, il Legislatore ha concesso un'ulteriore **proroga dell'obbligo di copertura dei rischi catastrofali all'1.10.2025** per le **Medie** imprese ed al **31.12.2025** per le **Piccole/Micro** imprese.

Al fine della classificazione delle imprese si evidenzia quanto segue:

Elementi da considerare	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Dipendenti	Meno di 10	Meno di 50	Meno di 250
Fatturato	Non superiore a € 2.000.000	Non superiore a € 10.000.000	Non superiore a € 50.000.000
Totale bilancio	Non superiore a € 2.000.000	Non superiore a € 10.000.000	Non superiore a € 43.000.000

L'introduzione dell'obbligo in questione nasce con l'obiettivo di garantire un **ristoro** economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

ATTENZIONE! L'OBBLIGO RIGUARDA TUTTE LE IMPRESE tenute all'iscrizione al Registro Imprese ad esclusione delle imprese agricole ex art.2135 c.c.

Sotto il profilo **oggettivo** le polizze riguardano i beni individuati all'art.2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile ossia **terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali**, a qualsiasi titolo impiegati nell'esercizio dell'attività, con **esclusione di quelli già assistiti** da analoga copertura assicurativa, **anche se stipulata da soggetti diversi dall'impresa che impiega i beni**.

La stipula dell'assicurazione è **obbligatoria** pena l'esclusione dall'**assegnazione di contributi**, sovvenzioni o **agevolazioni** di carattere finanziario a valere su **risorse pubbliche** nazionali e/o locali, non solo con riferimento a quelli previsti in occasione di eventi calamitosi e catastrofali ma in generale per tutti gli **incentivi pubblici.**

Alla luce di quanto sopra – qualora non fosse già stato fatto - si invita nuovamente la Spett.le Clientela a contattare senza indugio la propria **compagnia assicurativa di fiducia** al fine di valutare attentamente l'idonea copertura assicurativa caso per caso. Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

LO STUDIO S.R.L. – Sede centrale: 38023 CLES (Trento) – Via Trento, 164/3 – Tel. 0463/424044 – Fax 0463/421526
Sede secondaria: 38027 MALÉ (Trento) – Zona Commerciale, 4/B – Tel. 0463/902692 – Fax 0463/900173 – C.F. e P. IVA 00648130227